



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 35 DEL 15-06-21

OGGETTO: Struttura temporanea destinata a Rifugio Casali - provvedimenti

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di giugno alle ore 17:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Bernardini Silvia	SINDACO	P
BRAVI VALENTINA	ASSESSORE	P
NAPOLEONE ROBERTO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Scuderini Venanzio
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Bernardini Silvia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✓ tutto il territorio comunale è stato interessato nel corso del 2016 da ripetuti eventi sismici di inaudita violenza, in particolare nei giorni del 24 agosto, 26 e 30 ottobre;
- ✓ le scosse del 26 e 30 ottobre hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale, con contestuale pericolo di crollo sulle strade e minaccia alla pubblica incolumità;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 64 del 28/12/2016, con la quale sono state individuate le aree, di proprietà del Comune di Ussita, da destinare alla delocalizzazione dei servizi e delle attività economiche, tra cui anche l'area situata in Loc. Fluminata – ex Parco Ruggeri ed identificata al NCT al fg.25 part.lla 2-499-629-690-695/porz, e l'area situata in loc. Casali, ed identificata al NCT al fg. 20 part.lla n. 663;

Visto il parere di congruità dell'area, espresso dalla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza per la Protezione Civile del 09.11.2016;

Vista l'OCDPC n. 408 del 15/11/16 art.3 inerente le disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

Dato atto che mediante apposita procedura, su progetto elaborato dalla Regione Marche in collaborazione con il Comune di Ussita ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 9 del 22/05/2017, è stato possibile procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed all'installazione delle strutture temporanee destinate alla delocalizzazione delle attività economiche che ne avevano fatto richiesta, quali il bar, l'alimentari, la farmacia, la tabaccheria, la Società amministrazione Condomini e il bike center, che una volta concluso l'intervento hanno potuto riaprire;

Atteso che a seguito dell'incontro svoltosi in data 26/10/2017 con il Dirigente del Servizio Attività Produttive ed Economiche della Regione Marche, dott. Talarico, in virtù delle economie residue a disposizione della Regione Marche, era emersa la possibilità per questo Comune di poter avviare una seconda fase di interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016 per altre attività che non hanno delocalizzato e che intendono farlo;

Vista la nota, prot. n. 10647 del 09/11/2017, trasmessa alla Regione Marche – Servizio Attività Produttive ed Economiche, con la quale il Comune di Ussita ha indicato il fabbisogno aggiornato relativo alle seguenti attività: Studio Veterinario, "Felice Sport" e "Rifugio Casali", così come scaturito dalla sottoscrizione dell'Allegato 1, alla medesima, appositamente vistato anche dal Commissario Straordinario in qualità di legale rappresentante del Comune di Ussita, indicandone gli spazi, tra quelli di cui alla Delibera di Giunta n.64 del 28/12/2016, da destinare all'insediamento delle stesse, previo rilascio del nulla osta e dell'ammissibilità della spesa stimata;

Richiamata la comunicazione della Regione Marche, trasmessa tramite PEC in data 06/12/2017, ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 11572, con la quale è stato concesso, al Comune, il nulla osta all'esecuzione dei lavori ed alla fornitura dei moduli, finalizzati alla delocalizzazione delle attività (di cui al punto precedente), secondo le metrature alle stesse assegnate e per un una

spesa complessiva di € 156.000,00 (esclusa IVA), come da prospetto ad essa allegato e di seguito riportato:

- **Ambulatorio Veterinario:** n.2 moduli – superficie pari mq 30;
- **Felice Sport:** n.6 moduli – superficie pari a mq 90;
- **Rifugio Casali:** n. 5 moduli – superficie pari a mq 75;

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 9 del 14.02.2018, con la quale è stabilito, tra l'altro, di dare atto del fabbisogno aggiornato, coerentemente con le richieste di ampliamento pervenute da alcuni titolari, dando mandato all'Ufficio Tecnico a porre in essere tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari all'esecuzione degli interventi finalizzati all'insediamento delle strutture temporanee da adibire alle attività economiche oggetto di delocalizzazione, come di seguito specificato:

- **Ambulatorio Veterinario:** n.2,5 moduli – superficie pari mq 37,5;
- **Felice Sport:** n.6 moduli, per una superficie utile complessiva pari a mq 90;
- **Rifugio Casali:** n. 5 moduli, per una superficie utile complessiva pari a mq 75;
- **Agenzia Immobiliare di M. Valentini:** n. 1 modulo, per una superficie utile pari a mq 15;

Vista la nota del Sig. Ballesi Luca - conduttore dell'immobile comunale sito in loc. Casali di Ussita (MC) adibito a rifugio prima del sisma 2016 - assunta al protocollo comunale al n. 8941 in data 27.09.2018, con la quale ha chiesto al Comune di Ussita di poter delocalizzare, non più sul mappale 663 del F.20 originariamente stabilito dall'Amministrazione Comunale con deliberazione Giunta Municipale n. 64 del 28.12.2016, bensì sul mappale 452 del medesimo foglio, per motivi logistici, come da accordi intercorsi con i proprietari del fondo;

Ravvisato che ai fini della delocalizzazione delle attività economiche, l'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza 48/2016 prevede che vengano individuate aree utilizzabili assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;

Atteso che il Dirigente del Servizio Attività Produttive ed economiche della Regione Marche, Dott. Talarico, all'uopo contattato dal Comune di Ussita, ha espresso parere favorevole alla delocalizzazione dell'attività in area privata, a condizione che la stessa risulti, a titolo gratuito, nella disponibilità del Comune;

Visto il verbale, protocollo n. 10992 del 09.11.201, con il quale la Sig.ra Paola Martufi - comproprietaria del terreno distinto al N.C. al F. 20 p.lla 452 - su delega di tutti gli altri proprietari, ha messo a disposizione gratuita del Comune di Ussita, la porzione di terreno distinta al N.C.T. al F. 20 p.lla 452 della superficie di circa 200 mq. ai fini della delocalizzazione del rifugio di Casali, per un tempo massimo di dieci anni a partire dalla sottoscrizione della stessa che è stata sottoscritta in data 10.11.2018;

Richiamata la successiva richiesta del Sig. Ballesi Luca - assunta al protocollo comunale al n. 11322 in data 20.11.2018 - con la quale ha chiesto l'ampliamento della superficie relativa alla

delocalizzazione del rifugio di Casali di ulteriori 3 moduli rispetto ai 5 previsti con oneri a suo carico;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 21.11.2018, con la quale è stato stabilito, per quanto qui di interesse, di autorizzare tutti i richiedenti, all'installazione dei moduli in ampliamento sia alle strutture già esistenti, (alimentari e bar) sia alle strutture ancora da realizzare (rifugio Casali e Agenzia immobiliare) su area pubblica, alle seguenti condizioni:

- le forniture ed il montaggio dei moduli e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere a totale carico dei richiedenti;
- i moduli dovranno avere le medesime caratteristiche e finiture delle strutture temporanee già esistenti;

Vista la nota - assunta al protocollo comunale al n. 4990 in data 28.05.2021, con la quale il Sig. Ballesi Luca - conduttore del Rifugio Casali - ha chiesto al Comune di Ussita l'autorizzazione all'installazione – nell'ambito *“della stessa superficie data in concessione al Comune dai proprietari del fondo”* - di numero 4 moduli per una superficie complessiva di mq 60;

Evidenziato che con la DGC n. 24 del 21.11.2018, sopra richiamata, il conduttore del Rifugio Casali era stato autorizzato all'installazione di n. 3 moduli all'interno della superficie messa a disposizione del Comune da parte dei legittimi proprietari;

Ritenuto di poter assimilare la richiesta formulata dal conduttore del Rifugio Casali alla struttura temporanea già realizzata ai sensi ed in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016 art.3, quale opera necessaria ed urgente per la ripresa economica e la ricostituzione del tessuto sociale;

Accertato che l'area privata - interessata dalla richiesta del conduttore del Rifugio – per la superficie di circa 200 mq già oggetto di urbanizzazione ed installazione di n. 5 moduli ai sensi dell'art.3 dell'OCDPC 408/2016, di cui al terreno identificato al NCT al fg. 20 p.lla 452- risulta essere nella disponibilità del Comune di Ussita ai fini della delocalizzazione del rifugio di Casali per un tempo massimo di dieci anni a partire dalla sottoscrizione dell'apposito verbale avvenuta in data 10.11.2018;

Dato atto, a tale riguardo, che l'opera di cui trattasi ricade su area vincolata paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e L. 394/91 (Parco Nazionale dei Monti Sibillini) e in zona Verde Pubblico di Zona nel vigente Programma di fabbricazione.;

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- in data 26/08/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388;
- in data 28/08/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389;
- in data 01/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 391;
- in data 06/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della

- protezione civile n. 392;
- in data 13/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393;
- in data 19/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394;

Visti, in particolare:

- ✓ l'Ordinanza CDPC n. 408/2016 art. 2 e 3 "realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici", "Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economico-produttive";
- ✓ l'Ordinanza CDPC n. 394/2016 art. 3 comma 5 secondo cui *"Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'articolo 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:*
- ✓ *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti.*
- ✓ *legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;*
- ✓ *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;*
- ✓ *legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo 111, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;*
- ✓ *regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;*
- ✓ *legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;*
- ✓ *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);*
- ✓ *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;*
- ✓ *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;"*
- ✓ *art.3 dell'Ordinanza n. 389/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.*

Preso atto che:

- ✓ si deroga dal rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza n. 389 del 28/08/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- ✓ si deroga dall'acquisizione del parere del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- ✓ in merito alla conformità urbanistica dell'opera si applicano le deroghe previste dall'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- ✓ in merito al deposito strutturale, denuncia lavori (art. 93 D.P.R. 380/2001) e autorizzazione inizio lavori (art. 94 D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- ✓ in merito al titolo abilitativo (Titolo II D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dalla Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista l'OCDPC n. 408/2016

Tutto ciò premesso;

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta di autorizzazione pervenuta in Comune, a firma del conduttore del Rifugio Casali – sig. Luca Ballesi, ed assunta al protocollo al n. 4990 in data 28.05.2021;
2. di autorizzare il richiedente, come sopra specificato, all'installazione di n. 4 moduli in ampliamento alla struttura temporanea precedentemente installata da parte del Comune in attuazione all'art. 3 della OCDPC 408/2016, stabilendo che la stessa dovrà necessariamente avvenire all'interno del perimetro dell'area messa a disposizione del Comune di Ussita da parte dei proprietari del terreno;
3. di stabilire che le forniture ed il montaggio dei moduli, nonché le relative opere di urbanizzazione – da eseguire a totale carico del conduttore del Rifugio Casali - dovranno essere realizzate a regola d'arte e debitamente certificate - mediante il rilascio e deposito in Comune dei relativi certificati di conformità - da soggetti abilitati;
4. di stabilire che i moduli dovranno avere le medesime caratteristiche e finiture dei moduli precedentemente installati a cura del Comune, e che costituiscono la struttura temporanea attualmente adibita a Rifugio Casali;
5. di stabilire che i moduli - da installare in ampliamento alla struttura temporanea

esistente – aventi carattere di provvisorietà, dovranno essere prontamente rimossi successivamente al ripristino dell'agibilità della struttura originaria che era adibita a Rifugio Casali e comunque secondo le modalità e le tempistiche che verranno impartite dal Comune, con spese a totale carico del conduttore del Rifugio Casali;

6. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

SERVIZIO " LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE "

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to ORTENZI PATRIZIA

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 22-06-21 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 22-06-21

L'INCARICATO
F.to

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari data 22-06-21 con nota prot.n. 5641 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000.

Li

L'INCARICATO
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

Il Responsabile